

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**E, p.c.:**

ARPA Puglia  
Direzione Scientifica  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
[tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
Dipartimento di Taranto  
[dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008299/2023 del 16/02/2023

Firmatario: FABIO FERRANTI

**RIFERIMENTO:** Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012); D.M. n. 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC- Acciaierie d'Italia S.p.A. – Stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e Statte.

**OGGETTO:** Esiti della IV attività di controllo ordinaria 2022 svolta presso lo stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia di Taranto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 25 novembre al 14 dicembre 2022, secondo quanto disposto nella programmazione 2022 dei controlli agli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria (IV trimestrale 2022) presso l'installazione strategica in AIA nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A - Stabilimento siderurgico di Taranto - sita nei comuni di Taranto e Statte (TA).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento effettuati nei giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2022.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale", "Verbale di attestazione di sopralluogo" e "Verbale di chiusura attività di controllo" (allegati 1-2-3), in contestuale con i rappresentanti del Gestore e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti; gli originali, in formato digitale, sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Successivamente all'attività in situ si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, nonché alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore.

Nel dettaglio, si evidenzia che in data 01/12/2022 è stato effettuato un sopralluogo presso il DT 16 A dove sono stoccate le polveri originate dal trattamento dei fumi dell'elettrofiltro MEEP in esercizio del camino E312 aventi codice EER 10.02.07\* (rifiuto contenente sostanze pericolose).

Come da evidenze fotografiche acquisite in loco ed allegate al "Verbale di attestazione di sopralluogo" (IV trimestrale 2022), è stata rilevata la presenza di un big-bag riportante il codice EER 10.02.08 nell'area di deposito di rifiuti pericolosi codificati EER 10.02.07\*.

Sono state richieste informazioni al responsabile dell'area in merito a quanto rilevato, il quale ha dichiarato che era stato utilizzato un big-bag con l'indicazione del codice EER 10.02.08 per esaurimento di quelli

ordinariamente impiegati riportanti il cod. EER 10.02.07\* e che il big-bag in questione conteneva comunque rifiuti di polveri MEEP di cui al cod. EER 10.02.07\* all'interno del deposito destinato ai rifiuti pericolosi.

Per quanto detto si può rilevare che all'interno di un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi era presente un imballaggio con identificazione di rifiuto non pericoloso non rispettando quindi quanto previsto dall'articolo 185-bis comma 2 lettera "c" del D.Lgs. 152/2006 e ripreso al § 9.6.2 del Decreto DVA-DEC-2011-000450 ove previsto al terzo punto del terzo capoverso che

- *"il <<deposito temporaneo>> deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute"*

oltre ai seguenti ulteriori quarto e sesto punti:

- *devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*
- *lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate.*

Infine, sempre in sede di sopralluogo del 01/12/2022 il GI si è recato presso il DT-PW in area AGL in cui sono posizionati i big bags contenenti "Polveri filtri MEROS" del camino E312 con codice EER 10 02 08; all'interno del suddetto deposito il GI ha rilevato che i big bags sono correttamente etichettati. A seguito di specifica richiesta del GI, il referente dell'area ha dichiarato che lo smaltimento dei big-bags stoccati in tale capannone avviene con caricamento a seconda dello stato d'ingombro del deposito.

Ad esito del sopralluogo il GI ha effettuato la richiesta (denominata n.7 nel "verbale di chiusura dell'attività di controllo" allegato 3) di trasmettere entro 30 gg dalla chiusura del verbale:

1. giacenza media dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 del DT-PW;
2. procedura di evacuazione/movimentazione dei big bags al netto del loro smaltimento;
3. evidenza del tempo di permanenza dei big bags nel DT.

Il Gestore con gli allegati 11 e 12 alla DIR 19/2023 ha risposto a quanto richiesto dal GI (richiesta 7) a meno della richiesta 7.3 (evidenza del tempo di permanenza dei big bags nel DT) che non è stata fornita.

Per quanto detto si può rilevare che il Gestore non fornito evidenza tale da comprovare l'osservanza dell'articolo 185-bis comma 2 lettera "b" del D.Lgs. 152/2006 ripreso anche dal § 9.6.2 del Decreto DVA-DEC-2011-000450 ove è previsto al secondo punto del terzo capoverso che *"i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito"*.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

1. mancato rispetto di quanto previsto dal § 9.6.1 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 943), parte integrante del decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-450 del 04-08-11, relativo alla "Gestione dei rifiuti prodotti" ove viene disposto che *"[...] la gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore [...]"* e *"[...] i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità della normativa in materia di sostanze pericolose [...]"*.
2. mancato rispetto di quanto previsto dal § 9.6.2 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 943), parte integrante del decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-000450 nei seguenti capoversi come prima illustrato:
  - *"il <<deposito temporaneo>> deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute"*
  - *devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;*
  - *lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;*

- *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito”.*

Tale accertamento deriva, come già illustrato, dalla visione in sede di sopralluogo del giorno 1° dicembre 2022, della presenza di un big-bag riportante il codice EER 10.02.08 nell’area di deposito di rifiuti pericolosi codificati EER 10.02.07\*, in merito al quale il referente dell’area ha confermato l’utilizzato un big-bag con l’indicazione del cod. EER 10.02.08 per esaurimento di quelli ordinariamente impiegati riportanti il cod. EER 10.02.07\*.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell’art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida trasmetta le seguenti evidenze relative a:

- a) specifiche istruzioni inerenti esatte identificazione dei rifiuti stoccati nelle aree di deposito al fine di evitare errori nella apposizione di etichette identificative e possibili utilizzi errati delle zone destinate a diverse tipologie di rifiuti;
- b) adeguate istruzioni inerenti le operazioni di carico e scarico dei rifiuti al fine di consentire esatta correlazione dei rifiuti movimentati ed attestazione del rispetto dei tempi massimi di permanenza.

In riferimento all’art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai precedenti punti non sono state accertate precedentemente nel corso dell’ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all’accertamento).

In considerazione del regime sanzionatorio dell’articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d’intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all’applicazione del comma 3 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con possibilità di applicazione della Parte VI bis del D.Lgs. 152/06, per l’inosservanza delle prescrizioni AIA elencate ai sopracitati punti.

La redazione della presente relazione è stata effettuata d’intesa con ARPA Puglia in coordinamento con il personale che ha partecipato all’ispezione.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA’  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA’ ISPETTIVE  
**Il Responsabile**  
**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

- Allegati:**
- 1 - Verbale di verifica documentale del 25 novembre 2022 (14 pagine);
  - 2 - Verbale di attestazione sopralluogo del 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2022 (2 pagine);
  - 3 - Verbale di chiusura attività di controllo del 14 dicembre 2022 (12 pagine);
  - 4 - rilievi fotografici (1 pagina);
  - 5 - DIR 19 del 16/01/2023 (3 pagine);
  - 6 - Allegato 11 alla DIR 19 del 16/01/2023 (1 pagina);
  - 7 - Allegato 12 alla DIR 19 del 16/01/2023 (17 pagine).